

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

DIGITAL360 S.p.A.



DIGITAL360 S.p.A.
Via Copernico 38, 20125 – Milano
P.I. e C.F. 08053820968
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779
FAX +39 02 93660546
info@digital360.it
www.digital360.it

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 marzo 2018, di una delega (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 8 del Codice Civile, e (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di DIGITAL360 S.p.A. (la “Società”) vi ha convocato in Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega (“Delega”), previa revoca della precedente delega conferita in data 21 marzo 2018, da esercitarsi entro il periodo di tre anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa:

(1) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di un massimo di azioni ordinarie, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, *warrant* alle azioni emesse, (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile; (iii) da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate - questi ultimi da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione - a norma dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile e normative di legge di volta in volta applicabile;

(2) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i warrant abbinati alle obbligazioni) e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario;

per un importo non superiore a Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo.

Contestualmente e subordinatamente all'approvazione della Delega verrebbe revocata la delega concessa in data 21 marzo 2018.



Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega nell'ampiezza dei termini proposti consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni sul capitale che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

La Delega ha la funzione di consentire il soddisfacimento di eventuali future esigenze della Società fornendo al Consiglio di Amministrazione gli strumenti per: (a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via scindibile: (i) a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o (ii) a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile commi 4, primo periodo (cioè anche mediante conferimento in natura) e 5 (in quanto l'interesse della società lo giustifichi) e 8 (azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate o che sono da essa controllate). In tale contesto viene altresì proposto di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di abbinare *warrant* alle azioni, gratuitamente o meno, con facoltà di approvare il relativo aumento di capitale a servizio, definire i termini e le condizioni dei *warrant* (ivi incluso i periodi e i prezzi di esercizio), procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare l'esigenza di reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici e della strategia di crescita e di sviluppo della Società, tesa alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. A tal fine è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato e i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie e patrimoniali future della Società.

In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo



DIGITAL360 S.p.A.

Via Copernico 38, 20125 – Milano

P.I. e C.F. 08053820968

REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779

FAX +39 02 93660546

info@digital360.it

www.digital360.it

dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

L'ampiezza della delega consentirebbe inoltre di cogliere le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere necessario agire con particolare sollecitudine e con un'adeguata combinazione di capitale di rischio e di debito, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano attualmente i mercati finanziari.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'esercizio della Delega e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla vostra approvazione la possibilità di conferire la delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile anche per emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum *warrant*, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in opzione agli aventi diritto e/o da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione. In tale contesto si propone di:

- a. definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali *warrant*),
- b. abbinare gratuitamente a tali obbligazioni *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione;
- c. chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni o dei *warrant* in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

Verrebbe inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di decidere, di volta in volta, se effettuare l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni con o senza esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo e 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, si precisa che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante



conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima.

Le considerazioni sopra riportate troveranno applicazione anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili – eventualmente anche con warrant - ex art. 2420-ter del Codice Civile.

Insieme alla delega, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali *warrant* e/o obbligazioni convertibili in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, in quanto rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo più attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere e ampliando la platea dei soggetti interessati ad investire. Si precisa che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Criteria di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili

Le nuove azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, come anche i *warrant* eventualmente abbinati alle obbligazioni, saranno offerti al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero - in tutto o in parte - a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant*, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio degli *warrant*, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6° del Codice Civile, ove applicabili.

Il rapporto di assegnazione in opzione consegnerà automaticamente al numero di azioni, di obbligazioni convertibili che saranno emesse.



Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari tre anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o dalla conversione delle obbligazioni avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Modifica dello statuto sociale

Di modificare l'art. 6 dello statuto sociale introducendo i seguenti commi:

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [•] ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [•] 2023 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

(1) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società (iii) con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione, a



norma degli articoli 2441, comma 5 e 8 del Codice Civile e normative di legge di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) redigere l'eventuale regolamento dei warrant, definire i prezzi di esercizio e i periodi di esercizio, nonché procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo.

(2) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in una o più volte, anche in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le



DIGITAL360 S.p.A.

Via Copernico 38, 20125 – Milano

P.I. e C.F. 08053820968

REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779

FAX +39 02 93660546

info@digital360.it

www.digital360.it

deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse"

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Digital360 S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 marzo 2018, delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [•] 2023 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:*
 - A. *ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della*



Società (iii) con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2441, comma 5 e 8 del Codice Civile e normative di legge di volta in volta applicabile.;

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) redigere l'eventuale regolamento dei warrant, definire i prezzi di esercizio e i periodi di esercizio, nonché procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo.

- B. ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in una o più volte, anche in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.*

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni



convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

2. *L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse*
3. *di modificare l'art. 6 dello statuto sociale, mediante l'introduzione dei seguenti commi:*

“L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [•] ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al [•] 2023 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

(1) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari



quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società (iii) con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione, a norma degli articoli 2441, comma 5 e 8 del Codice Civile e normative di legge di volta in volta applicabile;

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) redigere l'eventuale regolamento dei warrant, definire i prezzi di esercizio e i periodi di esercizio, nonché procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo.

(2) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, in una o più volte, anche in via scindibile, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (e) porre in essere ogni attività



necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse",

4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato in carica con pieni e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Milano, 07 gennaio 2020

DIGITAL360 S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

[IL PRESIDENTE]



DIGITAL360 S.p.A.
Via Copernico 38, 20125 – Milano
P.I. e C.F. 08053820968
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779
FAX +39 02 93660546
info@digital360.it
www.digital360.it